

---

● **Rifiuti.** È prevista anche la possibilità di aderire su base volontaria al Sistema

---

# SISTRI

## Le novità per gli operatori

Il “*sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) sostituirà formulari di trasporto, registri di carico e scarico e modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), innovando in modo radicale gli adempimenti documentali associati alla gestione dei rifiuti di quasi mezzo milione di imprese. È l’effetto “dirompente” del nuovo D.M. 17 dicembre 2009, le cui novità spaziano dalla parziale ridefinizione dei soggetti obbligati (ma è prevista anche l’adesione volontaria per alcuni casi particolari) all’utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione e comunicazione dei dati (chiavette USB e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto) da particolari modalità di gestione alla documentazione dell’attività degli impianti. Previste due tempistiche diverse per l’iscrizione delle grandi imprese e degli operatori, prima, e degli enti e delle imprese di più piccola dimensione, successivamente. Vista la portata del decreto non mancano, infine, le disposizioni transitorie.

● di **Paolo Pipere**, responsabile Servizio Ambiente della CCIAA di Milano

Con la pubblicazione del D.M. 17 dicembre 2009<sup>1)</sup>, previsto dall’art. 189, comma 3-bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si è avviato il processo che porterà nel secondo semestre dell’anno alla piena operatività del nuovo sistema telematico.

Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è nato per combattere il traffico illecito e lo smaltimento illegale di rifiuti ed è necessario, secondo il Ministero dell’Ambiente, oltre che per perseguire questa irrinunciabile finalità, anche perché la nuova direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) prevede misure volte a garantire la tracciabilità e il controllo dei rifiuti perico-

losi. La disposizione comunitaria, in via di recepimento, conferma le prescrizioni delle precedenti direttive, che, per garantire questo risultato, avevano già introdotto i formulari di trasporto e i registri di carico e scarico per produttori, trasportatori e impianti di gestione dei rifiuti pericolosi.

Per predisporre la specifica documentazione connessa alla gestione dei rifiuti, che in Italia è richiesta anche per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, le imprese di media e grande dimensione e tutti gli operatori del settore disponevano già di specifici *software*; le norme precedentemente vigenti, infatti, consentivano loro di assicurare la te-

nuta dei registri di carico e scarico con strumenti informatici, così come di inviare i dati raccolti mediante il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), registrandoli su supporto magnetico o inviandoli con modalità telematiche.

La novità, specificamente italiana, è, quindi, costituita dall’impiego di dispositivi elettronici e di uno specifico *software* distribuito dallo Stato per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, allo scopo di avere certezza che i carichi trasportati giungano effettivamente agli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati. Si tratta di un vero e proprio

---

1) In S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9.

**Tabella 1**

● Operatività del sistema		
Soggetti	Data di iscrizione	Data di impiego del sistema
Grandi imprese e operatori del settore	Entro il 28 febbraio	Dal 13 luglio
Imprese ed enti di media e piccola dimensione	Entro il 30 marzo	Dal 12 agosto

\* A partire da questa data, potranno iscriversi al SISTRI anche da quanti, pur non essendo compresi tra i soggetti obbligati, avranno deciso di aderire volontariamente al sistema.

punto di svolta nell'evoluzione degli adempimenti documentali connessi alla gestione dei rifiuti, un'importante innovazione dalla quale ci si attende sia una maggiore efficacia dei controlli sul ciclo dei rifiuti sia uno snellimento delle procedure e una conseguente diminuzione degli oneri che gravano sulle imprese.

Il percorso di progressiva implementazione del SISTRI è scandito da una serie di tappe intermedie che è opportuno ricordare, precisando, in primo luogo, quali soggetti sono tenuti ad adottare il nuovo sistema.

#### I SOGGETTI OBBLIGATI

L'insieme di enti e imprese obbligatoriamente tenuti a utilizzare il nuovo sistema telematico è delimitato, in primo luogo, dall'art. 189, comma 3-bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che li individua nei soggetti elencati nel comma 3 del medesimo articolo:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (derivanti da lavorazioni industriali, da quelle artigianali, dall'attività di recupero e di smaltimento di rifiuti; inoltre, i rifiuti prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi);
- chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti (speciali);
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di quantitativi inferiori a

30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti pericolosi generati dalla propria attività (art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006);

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

A questo primo gruppo di enti e imprese si aggiungono - sulla base delle disposizioni dell'art. 2, comma 2-bis, decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 - i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella **Regione Campania**.

Infine, il *D.M. 17 dicembre 2009*, allo scopo di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti anche in caso di **trasporto intermodale**, in forza della previsione secondo la quale l'obbligo sussiste per «*chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti*», impone l'impiego del SISTRI anche agli operatori di questo settore.

In caso di **trasporto marittimo**:

- al terminalista concessionario dell'area portuale e all'impresa portuale di cui agli articoli 18 e 16, legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o del successivo trasporto;
- all'armatore o al noleggiatore della nave, i quali possono delegare gli adempimenti al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

Nel caso in cui il trasporto avvenga su **ferrovia**:

- ai responsabili degli uffici di gestione

merci e agli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti e gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

#### L'ISCRIZIONE AL SISTRI

L'effettiva possibilità di adempiere all'obbligo di impiego dei dispositivi elettronici e del sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti, in prospettiva destinati a sostituire le prescrizioni relative all'emissione dei formulari identificativi, alla movimentazione del registro di carico e scarico e, dal 2011, alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), è subordinata al compimento di una serie di operazioni preliminari.

In primo luogo, i soggetti in precedenza elencati dovranno iscriversi al SISTRI rispettando le seguenti scadenze:

- **entro il 28 febbraio 2010** sono tenuti ad aderire al sistema:
  - tra i produttori di rifiuti:
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti;
    - i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di quantitativi inferiori a 30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti pericolosi generati dalla propria attività (art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006) con più di cinquanta dipendenti;
    - le imprese e gli enti con più di cinquanta dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006;

## ● L'articolazione delle schede SISTRI

- Scheda "Produttore/detentore rifiuti speciali".
- Scheda "Comune Regione Campania".
- Scheda "Trasportatore rifiuti speciali".
- Scheda "Trasportatore rifiuti urbani nella Regione Campania".
- Scheda "Produttore/trasportatore in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi fino ad un massimo di trenta chili/trenta litri al giorno e di rifiuti non pericolosi".
- Scheda "Concessionario/gestore case costruttrici/automercato".
- Scheda "Gestori".
- Scheda "Impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti".
- Scheda "Impianto di incenerimento e coincenerimento".
- Scheda "Gestore RAEE".
- Scheda "Gestore impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso".
- Scheda "Gestore impianto di frantumazione veicoli fuori uso".
- Scheda "Gestore centro di raccolta rifiuti speciali".
- Scheda "Commerciante/intermediario di rifiuti senza detenzione".
- Scheda "Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti".

- tutti gli operatori del settore:

➤ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi gli operatori dei trasporti intermodali prima richiamati;

➤ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

➤ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

➤ i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

- i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania.

- Dal 13 febbraio ed entro il 30 marzo, invece, sono tenuti ad iscriversi:
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti;
  - i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di quantitativi inferiori a 30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti pericolosi generati dalla propria attività (art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006) e che hanno fino a cinquanta dipendenti;

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

È, inoltre, prevista l'adesione volontaria al SISTRI:

- dei produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, ma non alla compilazione del MUD, ovvero:
  - delle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti;
  - degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., che producono rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- degli enti e delle imprese non sottoposti né all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, né a quello di presentazione del MUD:
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184,

comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006 (ad esempio, da attività agricole e agroindustriali, da costruzione e demolizione, da attività commerciali, da attività di servizio, da attività sanitarie, costituiti da macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti, ecc.);

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006).

### IL RITIRO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Le associazioni imprenditoriali, le Camere di Commercio e le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali, a seguito dell'iscrizione delle imprese e degli enti tenuti a utilizzare il sistema e del versamento di un canone annuale differenziato in funzione della classificazione dei rifiuti e dell'attività svolta<sup>[2]</sup>, provvederanno a consegnare i dispositivi elettronici necessari:

- chiavette USB;
- dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto.

In particolare, i produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di adesione al sistema dovranno dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna

unità locale dell'impresa, con facoltà di richiederne più di una per la medesima unità locale nel caso in cui nell'ambito della stessa siano presenti unità operative dalle quali «*originano in maniera autonoma rifiuti*». Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, oltre alla «*black box*» che deve essere installata sul mezzo per monitorarne il percorso, mentre per i gestori di impianti il dispositivo dovrà essere richiesto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Ogni dispositivo USB può contenere fino a un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante l'iscrizione come delegati per le procedure previste dal decreto. Questi certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<sup>[3]</sup>.

#### L'OPERATIVITÀ DEL SISTEMA

Con l'installazione del *software* contenuto nella chiavetta e dei dispositivi di localizzazione dei mezzi («*black box*»), il sistema potrà diventare operativo (si veda la *tabella 1*):

- il primo gruppo di soggetti obbligati, quelli tenuti a iscriversi entro il **28 febbraio**, sarà tenuto a impiegare il sistema dal **13 luglio**;
- il secondo gruppo, le imprese e gli enti che dovranno iscriversi entro il **30 marzo**, inizierà a utilizzarlo dal **12 agosto**, data a partire dalla quale potranno iscriversi al SISTRI anche da quanti, pur non essendo compresi tra i soggetti obbligati, avranno deciso di aderire volontariamente al sistema.

In luogo della tradizionale sottoscrizione delle diverse copie del formulario, il nuovo sistema prevede che ogni soggetto coinvolto nella movimentazione del rifiuto invii telematicamente a una banca dati centralizzata

gestita dal comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente - con una modalità tale da consentire, al contempo, anche l'assolvimento degli obblighi di movimentazione del registro di carico e scarico - i dati di propria competenza, validandoli tramite la chiavetta USB che lo identifica.

#### COME FUNZIONA

Più specificamente, il produttore di rifiuti utilizzerà l'area «registro cronologico» della scheda SISTRI «Produttori» per inserire *una tantum* le caratteristiche dei rifiuti prodotti, con la periodicità prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, quindi entro dieci giorni lavorativi, l'avvenuta produzione di una determinata quantità di un certo rifiuto.

In vista dell'avvio o allo smaltimento di un rifiuto, il produttore dovrà accedere al sistema per compilare una scheda SISTRI «Area movimentazione», inserendo i dati relativi al rifiuto e all'impianto di destinazione almeno otto ore prima dell'operazione di movimentazione.

La scheda compilata dal produttore dovrà essere integrata dal trasportatore almeno quattro ore prima dell'inizio del trasporto.

L'autista, giunto al luogo di carico, dovrà inserire la chiavetta USB associata al mezzo di trasporto nel *computer* del produttore per avviare il monitoraggio del percorso, controllo che si concluderà quando il gestore dell'impianto, a seguito delle necessarie verifiche accetterà il carico inserendo i dati di propria competenza nella scheda dell'area movimentazione aperta dal produttore e integrata dal trasportatore, consentendo a quest'ultimo di inserire la propria chiavetta nel PC dell'impianto.

Con la comunicazione telematica dell'avvenuta accettazione integrale del carico da parte del gestore dell'impianto di destinazione, il sistema provvede a inviare al produttore un messaggio di posta elettronica che tiene luogo della tradizionale restituzione della quarta copia del formulario identificativo del rifiuto, limitando la responsabilità del produttore per il corretto recupero o smaltimento.

È importante notare che, in fase di trasporto, in luogo del tradizionale formulario, la singola tipologia di rifiuti identificata dal Codice del Catalogo europeo (CER) dovrà essere accompagnata da una scheda SISTRI «Area movimentazione», stampata dal produttore all'atto della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, esplicitamente dichiarata equipollente alla «scheda di trasporto» di cui all'art. 7-bis, D.Lgs. n. 286/2005<sup>[4]</sup>. Un adempimento forse giustificato dalle attuali esigenze di controllo dei mezzi su strada, che, tuttavia, si concilia male con il nuovo sistema di monitoraggio elettronico dei percorsi e dei carichi trasportati.

#### PARTICOLARI MODALITÀ DI GESTIONE

L'articolo 6, D.M. 17 dicembre 2009 detta corpose e diversificate disposizioni per garantire il funzionamento del sistema nei casi in cui il produttore non sia tenuto a impiegare il sistema o, pur essendo obbligato, si trovi nell'impossibilità di utilizzarlo (cantieri temporanei che producono rifiuti pericolosi, spandimento di rifiuti in agricoltura).

Il successivo articolo 7 disciplina, invece, le «*modalità operative semplificate*» che si applicano nei casi in cui il produttore di piccole quantità di rifiuti abbia scelto di avvalersi dell'ausilio delle associazioni imprenditoriali e delle società di servizi «*di diretta emanazione delle medesime*» per adempiere ai nuovi obblighi oppure conferisca rifiuti assimilabili, previa convenzione, al servizio pubblico o «*ad altro circuito organizzato di raccolta*»<sup>[5]</sup>. In entrambi i casi, deve essere notato che il decreto ministeriale prescrive al produttore l'iscrizione al sistema e il versamento dei relativi contributi.

La pluralità e la differenziazione delle modalità operative da adottarsi nei casi descritti, se indubbiamente tende a consentire l'impiego del sistema in situazioni particolari, rischia, però, di essere fonte di dubbi e di fraintendimenti. È auspicabile che, fin da ora, si proceda allo studio di

un'unica modalità operativa applicabile ai diversi casi considerati.

#### DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI

Le informazioni fino a ora diffuse non consentono di comprendere appieno come il SISTRI potrà essere utilizzato dai gestori degli impianti anche per rispondere alle esigenze di documentazione delle operazioni di recupero o smaltimento effettivamente svolte. Il sistema, infatti, sembra gestire i movimenti di carico connessi al conferimento dei rifiuti e quelli di scarico riferiti ai residui del trattamento, ma non i "movimenti interni" relativi ai rifiuti progressivamente sottoposti a recupero o smaltimento. A questo proposito, gli operatori del settore hanno mani-

festato la loro preoccupazione, richiedendo che il sistema SISTRI consenta uno "scarico" dei dati necessari ad alimentare i software gestionali precedentemente in uso, istanza che è attualmente in fase di valutazione.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 12, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009, prevede che per il mese successivo all'operatività i soggetti iscritti al sistema debbano comunque assolvere anche gli obblighi previsti agli articoli 190 («registro di carico e scarico») e 193 («formulario identificativo del rifiuto»), D.Lgs. n. 152/2006. Entro il 31 dicembre 2010, infine, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla

presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale dovranno comunicare al SISTRI, compilando una scheda scaricabile dal sito, le seguenti informazioni riguardanti il periodo dell'anno precedente all'operatività del sistema:

- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza. ●

### Box 2

#### ● Procedura di iscrizione

- **ON LINE:** è possibile iscriversi al SISTRI collegandosi al portale [www.sistri.it](http://www.sistri.it) e compilando il form di iscrizione. Il Portale è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. La procedura di iscrizione richiede di inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.
- **E-MAIL:** nel caso in cui l'iscrizione sia particolarmente articolata o complessa è consigliabile scaricare il modulo di iscrizione in formato .pdf, compilarlo, e inviarlo via e-mail all'indirizzo: [iscrizionemail@sistri.it](mailto:iscrizionemail@sistri.it)
- **FAX:** in alternativa, i dati possono essere inviati via fax al numero **800 05 08 63**. Il servizio di ricezione fax è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. È necessario comunicare con un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda.
- **TELEFONO:** l'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al numero verde: **800 00 38 36**. Il call center è attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

#### CONSEGNA DEI DISPOSITIVI

##### Siti di distribuzione

La consegna dei dispositivi USB e delle *black box* (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

- **per le imprese di trasporto iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali**, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;
- **per tutti gli altri operatori**, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle associazioni imprenditoriali o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

L'addetto del sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell'operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate a installare le *black box* nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle *black box*.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle *black box* devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.